

Regolamento

Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia

Articolo 1. L'Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia, in breve "ARD" (di seguito denominata semplicemente "Associazione") è soggetto unitario a cui sono imputati diritti e obblighi.

Attività dell'Associazione

Articolo 2. Tutte le articolazioni e gli organi dell'Associazione operano per il conseguimento delle finalità statutarie e per l'espletamento delle attività associative in attuazione e nel rispetto delle norme dello Statuto e del presente Regolamento.

Articolo 3. Per il perseguimento dei propri fini statutari, l'Associazione pubblica il periodico "Distonia Oggi". Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può nominare come Direttore Responsabile un giornalista professionista. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può nominare altresì un Direttore Scientifico, che verifica la correttezza, sul piano scientifico, del contenuto degli articoli pubblicati su "Distonia Oggi".

Organizzazione dell'Associazione

Parte I - Comitati Scientifici

Articolo 4. I Comitati Scientifici, di cui all'Articolo 22 dello Statuto, sono composti da medici, ricercatori e tecnici, consulenti dell'Associazione in tema di ricerca scientifica e di assistenza sanitaria.

Articolo 5. I componenti dei Comitati Scientifici sono nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione con mandato triennale rinnovabile.

Parte II - Delegazioni dell'Associazione

Articolo 6. In attuazione dell'Articolo 5 dello Statuto, il Consiglio Direttivo dell'Associazione, su domanda sottoscritta da venti Soci che già svolgono attività sul proprio territorio di riferimento, può autorizzare la costituzione di Delegazioni aventi ambito territoriale regionale o provinciale. Le Delegazioni dovranno osservare le disposizioni dello Statuto dell'Associazione e del presente Regolamento. Ciascun Socio può far parte di una sola Delegazione.

Articolo 7. Le Delegazioni dovranno riportare nella loro denominazione l'indicazione "**ARD - Associazione Italiana per la Ricerca sulla Distonia - Delegazione**" seguita dall'indicazione territoriale. Le Delegazioni possono utilizzare il logo e la grafica dell'Associazione attenendosi alle norme dettate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, che stabilirà anche l'aspetto della carta da lettere e dell'altro materiale di cancelleria utilizzato dalle Delegazioni, al fine di renderne esplicita l'appartenenza all'Associazione e di indicarne con chiarezza la natura di Delegazione.

Articolo 8. Le Delegazioni, nel perseguire i fini associativi, avranno in particolare il compito, con riferimento al rispettivo ambito territoriale, di:

- a) favorire i contatti tra le persone affette da distonia, i loro familiari, i Soci e quanti si interessano al problema;
- b) promuovere ogni attività utile per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con distonia, in particolare sotto i profili sanitario, sociale, culturale ed economico;
- c) dare pratica attuazione alla realizzazione del programma generale dell'Associazione;
- d) svolgere opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
- e) promuovere la collaborazione con altre associazioni di disabili attive a livello territoriale;

- f) coordinare l'attività di eventuali gruppi operativi costituitisi nel territorio, anche attraverso la collaborazione di volontariato esterno all'Associazione.

Articolo 9. Le Delegazioni provvedono a gestire in modo autonomo la propria attività, nei limiti delle risorse di cui esse dispongono in base al presente Regolamento.

Articolo 10. Organi delle Delegazioni sono:

- a) l'Assemblea di Delegazione;
- b) il Consiglio di Delegazione;
- c) il Presidente di Delegazione.

Articolo 11. Assemblea di Delegazione

L'Assemblea di Delegazione è formata da tutti i Soci della Delegazione. Essa, a livello della Delegazione, ha poteri analoghi a quelli dell'Assemblea Ordinaria dei Soci dell'Associazione. L'Assemblea di Delegazione deve essere convocata dal Presidente di Delegazione almeno una volta all'anno, entro il mese di giugno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo della Delegazione. Copia del verbale redatto in occasione di detta Assemblea dovrà essere inviata, entro i venti giorni successivi, al Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'Assemblea di Delegazione, per la prima riunione successiva alla costituzione della Delegazione, è convocata dal Presidente dell'Associazione ed è presieduta dal Socio più anziano per età; essa dovrà provvedere alla nomina del Presidente di Delegazione, nonché alla costituzione del Consiglio di Delegazione e alla nomina dei suoi componenti.

Articolo 12. Consiglio di Delegazione

Il Consiglio di Delegazione è composto da un numero di membri non inferiore a quattro e non superiore a otto. La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Delegazione e la loro nomina spettano all'Assemblea di Delegazione. Il Consiglio di Delegazione dura in carica tre anni e ciascun componente può essere immediatamente rieletto. Il Consiglio di Delegazione può eleggere al proprio interno un Segretario/Tesoriere.

Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio di Delegazione, fino al massimo di 1/3 del numero complessivo dei membri eletti, effettuate nel corso del triennio (attingendo ai nominativi dei candidati votati secondo un ordine decrescente di preferenze ricevute) dovranno essere convalidate alla prima Assemblea convocata successivamente alla sostituzione. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Una volta superata la soglia anzidetta, l'intero organo decade e occorre indire nuove elezioni.

Articolo 13. Presidente di Delegazione

Il Presidente di Delegazione, che dura in carica tre anni e può essere immediatamente rieletto,, è eletto dall'Assemblea di Delegazione, presiede il Consiglio di Delegazione e l'Assemblea di Delegazione e convoca tali organi. Al Presidente di ogni Delegazione spetta il potere di rappresentanza della Delegazione stessa. Il Presidente di Delegazione deve comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione i nominativi dei componenti del Consiglio di Delegazione e il proprio nominativo entro venti giorni dalla nomina.

Articolo 14. Il Presidente di Delegazione dovrà comunicare al Consiglio Direttivo dell'Associazione i programmi delle attività e delle manifestazioni di iniziativa della Delegazione; detti programmi dovranno essere approvati preventivamente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, affinché sia garantita la loro armonia con le finalità scientifiche e operative dell'Associazione.

Anche le iniziative di ordine divulgativo a mezzo stampa, radio, televisione, Internet, ecc. organizzate dalla Delegazione dovranno essere preventivamente comunicate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, per l'ottenimento della loro approvazione e per garantirne la rispondenza alle finalità scientifiche, etiche e assistenziali dell'Associazione.

Articolo 15. Le Delegazioni non possono destinare direttamente contributi o donazioni a singoli ricercatori, enti o istituzioni (private o pubbliche) e operatori sanitari né per la ricerca, né per borse di studio, né per attrezzature, né ad alcun altro titolo. Le Delegazioni, inoltre, non possono emanare bandi per la ricerca scientifica, per borse di studio o premi, eccetto che nei casi previsti dal successivo comma.

Le Delegazioni possono emanare bandi per l'assegnazione di borse di studio e premi per lavori scientifici e per tesi di laurea o di diploma purché:

- a) l'iniziativa, e in particolare il bando, vengano approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- b) sia inserito nella commissione, a cui è demandata la selezione dei candidati, un rappresentante nominato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- c) l'iniziativa abbia rilevanza per il miglioramento dell'assistenza sanitaria e sociale a favore delle persone affette da distonia;
- d) l'iniziativa abbia rilevanza ai fini della promozione a livello locale dell'Associazione;
- e) l'iniziativa venga promossa e diffusa soltanto nel territorio geografico di competenza della Delegazione;
- f) ogni esborso relativo alle somme da destinare a quanto sopra specificato e ogni spesa per la diffusione del bando e la gestione dell'iniziativa siano sostenute da un finanziamento esterno all'Associazione.

Articolo 17. La Delegazione può essere sciolta per deliberazione dell'Assemblea di Delegazione o del Consiglio Direttivo dell'Associazione, salvo in quest'ultimo caso il ricorso all'Assemblea dei Soci.

Articolo 18. In caso di scioglimento di una Delegazione, le attività patrimoniali della stessa passeranno in gestione all'Associazione, la quale le amministrerà per un periodo non superiore a due anni, in attesa dell'eventuale ricostituzione della Delegazione; trascorso tale periodo senza ricostituzione, le dette attività passeranno definitivamente in proprietà dell'Associazione.

Gestione finanziaria dell'Associazione

Articolo 19. Le risorse finanziarie delle Delegazioni sono costituite da eventuali donazioni o da eventuali fondi e finanziamenti provenienti da istituzioni locali che indichino esplicitamente la Delegazione come destinataria delle donazioni stesse, da attività svolte dalla Delegazione nel territorio di riferimento o da trasferimenti, da parte dell'Associazione, di fondi disponibili (di cui all'Articolo 27 dello Statuto) a fronte di spese effettivamente sostenute da parte delle Delegazioni nell'interesse delle attività dell'Associazione, motivate e documentate nell'ambito di specifici progetti.

Articolo 20. Il Segretario dell'Associazione provvederà affinché tutti i proventi, a qualunque titolo ricevuti dall'Associazione, siano versati, entro trenta giorni dall'incasso, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione.

In modo analogo, il Presidente di ciascuna Delegazione provvederà affinché tutti i proventi, a qualunque titolo ricevuti dalla Delegazione, siano versati per intero, entro trenta giorni dall'incasso, sul conto corrente bancario o postale intestato all'Associazione o, su esplicita indicazione di eventuali donatori, sui conti correnti della Delegazione.